

**REGOLAMENTO (CEE) N. 368/93 DELLA COMMISSIONE  
del 18 febbraio 1993**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore  
dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del  
trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1993, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 176/93 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 176/93 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 176/93 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 43.